

Pubblicato il 23/03/2022

N. 03290/2022 REG.PROV.COLL.

N. 07841/2021 REG.RIC.

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 7841 del 2021, proposto da

Vanessa Micco, rappresentato e difeso dagli avvocati Michele Bonetti, Santi Delia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Istruzione, Ufficio Scolastico Regionale Lazio, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

Ufficio Scolastico Regionale del Lazio, non costituito in giudizio;

nei confronti

Emilia Falanga Quale Candidata Collocata All'Ultima Posizione Utile della Graduatoria Scuola Secondaria di II Grado, Ultimo Candidato Collocato All'Ultima Posizione Utile della Graduatoria Pubblicata Giusto Decreto 9 Luglio 2021, n. 418, non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

provvedimento dell'Ufficio Scolastico della Regione Lazio n. 17265 dell'8 giugno 2021 con il quale è stato pubblicato l'elenco dei candidati che hanno superato la prova scritta per la Scuola Secondaria di II grado, relativa alla classe di concorso A011, nella parte in cui non comprende parte ricorrente e ulteriori atti indicati in ricorso

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e di Ufficio Scolastico Regionale Lazio;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 marzo 2022 il dott. Raffaele Tuccillo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con l'atto introduttivo del giudizio la parte ricorrente chiedeva l'annullamento del provvedimento dell'Ufficio scolastico della Regione Lazio n. 17265 dell'8 giugno 2021 con il quale era pubblicato l'elenco dei candidati che hanno superato la prova scritta per la scuola secondaria di II grado, nonché gli ulteriori atti indicati in ricorso.

Si costituiva l'amministrazione resistente chiedendo rigettarsi il ricorso.

Il ricorso proposto non può trovare accoglimento.

Con un motivo di ricorso la parte ricorrente contesta l'utilizzabilità del solo giudizio numerico, con una motivazione solo apparente, non adeguatamente sostenuta da parametri e criteri predeterminati.

Il collegio ha già esaminato le censure proposte da parte ricorrente con diverse sentenze emesse nel corso del 2022 e del 2021, cui si rinvia quali precedenti conformi e, in particolare, le sentenze n. 453/2022 e 9799/2021.

Occorre premettere che costituisce *jus receptum* che i criteri di valutazione delle prove di una selezione possono essere fissati direttamente dal bando oppure rimessi alla discrezionalità della Commissione esaminatrice, con l'unico vincolo tassativo costituito dal fatto che, in tale ultimo caso, essi siano fissati prima dell'avvio delle operazioni valutative, e ciò a garanzia dei principi di trasparenza e di imparzialità dell'azione amministrativa; la predeterminazione dei relativi criteri in un momento antecedente alla valutazione delle prove è volta ad evitare che l'attribuzione del punteggio per i titoli stessi possa essere condizionata dalla previa conoscenza del risultato delle prove precedenti, calibrando i punteggi da attribuire ai singoli candidati

(cfr. T.A.R. Marche, 25 novembre 2019, n. 729). Ora nel caso di specie, deve senz'altro ritenersi che i criteri siano stati approvati collegialmente prima dell'inizio delle prove e il punteggio risulta essere stato attribuito analiticamente per ogni quesito in relazione ai singoli indicatori e descrittori come riportati nella griglia depositata dalla stessa parte ricorrente.

Quanto alle valutazioni della commissione d'esame effettuate in forma numerica, deve essere richiamato il costante orientamento della giurisprudenza amministrativa secondo il quale il punteggio numerico è di per sé idoneo a sorreggere l'obbligo di motivazione richiesto dall'art. 3 della legge n. 241/1990 nel momento in cui siano stati previamente determinati adeguati criteri di valutazione, essendo in tal modo permesso ricostruire ab externo la motivazione del giudizio (Consiglio di Stato, sentenza n. 7495/2019; n. 3384/2015; T.A.R. Lazio, Roma, sentenza n. 7092/2019).

La motivazione numerica, infatti, risponde ad un chiaro principio di economicità della valutazione in quanto il voto numerico esprime e sintetizza il giudizio tecnico discrezionale della commissione in relazione ad ogni singolo elaborato ed alla stregua dei parametri generali predeterminati del giudizio, contenendo così in sé la motivazione senza che siano necessarie ulteriori spiegazioni, ed assicura la necessaria chiarezza e graduazione delle valutazioni compiute dalla commissione nell'ambito del punteggio disponibile e del potere amministrativo da essa esercitato (cfr. Cons. Stato A.P. 7/2017). Il collegio deve realisticamente prendere atto come la giurisprudenza ormai consolidata, e segnatamente quella d'appello, affermi che "Anche successivamente all'entrata in vigore della l. 7 agosto 1990 n. 241 il voto numerico, attribuito dalle competenti commissioni alle prove scritte od orali di un concorso pubblico o di un esame, esprime e sintetizza il giudizio tecnico discrezionale della commissione stessa, contenendo in sé la motivazione, senza bisogno di ulteriori spiegazioni o chiarimenti (da ultimo, Consiglio Stato, Sez. V, 11 dicembre 2015, n. 2719; id., Sez. VI, 6 settembre 2005, n. 4529; Sez. IV, 10 maggio 2005, n. 2269; 7 marzo 2005, n. 900; Sez. V, 11 novembre 2004, n. 7332; T.A.R. Umbria, 28 dicembre 2005, n. 654; T.A.R. Calabria, Catanzaro, 22 novembre 2005 n. 2138; T.A.R. Lazio, Sez. I, 3 maggio 2005, n. 3303; T.A.R. Piemonte, Sez. I, 16 febbraio 2005, n. 305); e ciò in quanto la motivazione espressa numericamente, oltre a rispondere ad un evidente principio di economicità amministrativa di valutazione, assicura la necessaria chiarezza e graduazione delle valutazioni compiute dalla commissione nell'ambito del punteggio disponibile e del potere amministrativo da essa esercitato" (così, ex multis, C.d.S., IV, 5 settembre 2013, n. 4457; V, 11 gennaio 2013, n. 102; VI, 11 febbraio 2011, n. 913; IV, 4 maggio 2010, n. 2543; IV, 19 maggio 2008, n. 2293; IV, 10 aprile 2008, n. 1553; VI, 6 settembre 2005, n. 4529; IV, 10 maggio 2005, n. 2269; V, 11 novembre 2004, n. 7332) senza che necessiti, ai fini della legittimità dei verbali di correzione e dei conseguenti giudizi, l'apposizione di glosse, segni grafici o indicazioni di qualsivoglia tipo sugli elaborati in relazione agli eventuali errori commessi (IV, 16 aprile 2012 n. 2166; id. 12 aprile 2011, n. 1612). Tale principio è stato definito "diritto vivente" dalla stessa Corte Costituzionale (sentenze 30 gennaio 2009, n. 20, e sentenza 15 giugno 2011, n. 175).

Inoltre, deve rilevarsi che le valutazioni espresse dalle Commissioni di esame nei pubblici concorsi non sono sindacabili dal giudice amministrativo nel merito del contenuto del giudizio reso, ma unicamente sotto il profilo della legittimità, in caso di illogicità manifesta o travisamento di fatti, o di contraddittorietà *ictu oculi* rilevabile; ne consegue che il giudicante non può ingerirsi negli ambiti riservati alla discrezionalità tecnica dell'organo valutatore (e quindi sostituire il proprio giudizio a quello della Commissione), se non nei casi in cui il giudizio si appalesi viziato sotto il profilo della logicità (T.A.R. Lazio, Roma, 21 dicembre 2019, n. 14712; Consiglio di Stato, IV, 29 novembre 2016 n. 5016). La giurisprudenza ha ancora osservato (tra le altre Tar Emilia Romagna, Parma, n. 113/2015) che la commissione esaminatrice di un pubblico concorso è titolare di ampia discrezionalità nel catalogare i titoli valutabili in seno alle categorie generali predeterminate dal bando, nell'attribuire rilevanza ai titoli e nell'individuare i criteri per attribuire i punteggi ai titoli nell'ambito del punteggio massimo stabilito, senza che l'esercizio di tale discrezionalità possa essere oggetto di censura in sede di giudizio di legittimità, a meno che non venga dedotto l'eccesso di potere per manifesta irragionevolezza e arbitrarietà.

Nel caso di specie, i criteri appaiono adeguati in relazione alla procedura di riferimento, non arbitrari e descrittivi della situazione esistente. Inoltre la fissazione dei criteri numerici con cui valutare ognuno dei parametri fissati dalla commissione costituisce uno strumento idoneo per consentire di svolgere in modo corretto la discrezionalità tecnica di cui è titolare la commissione.

Ne discende che anche tali motivi di ricorso non sono meritevoli di accoglimento. Sulla base delle medesime argomentazioni, della discrezionalità tecnica della commissione e della mancanza di elementi che indichino in modo adeguato l'illogicità o l'irragionevolezza delle determinazioni del Collegio devono analogamente essere rigettate le ulteriori argomentazioni di parte ricorrente con cui si contesta il rapporto con altri compiti redatti dai candidati.

Ne discende il rigetto del ricorso nel merito.

Parte ricorrente formula istanza ex art. 116 c.p.a. chiedendo la ostensione della seguente documentazione: - copia delle istanze prodotte per la presa dell'incarico dai singoli commissari con annessi titoli appartenenti a ciascuno e criteri di valutazione utilizzati per la scelta degli stessi quali membri della Commissione; - copia dei verbali di redazione delle tracce somministrati ai candidati. - copia di tutti verbali relativi alla fase di correzione dell'elaborato della istante; - indirizzi e generalità dell'ultimo candidato collocato in posizione utile nella graduatoria finale cdc A011.

Tale istanza non ha trovato accoglimento neanche in corso di giudizio, ne discende il relativo accoglimento. In considerazione della parziale soccombenza reciproca e della natura degli interessi sottesi devono ritenersi sussistenti eccezionali motivi per compensare le spese di lite tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:

- Rigetta il ricorso principale;
- accoglie l'istanza di accesso agli atti, ordinando all'amministrazione di consentire al ricorrente di prendere visione e copia dei documenti indicati in motivazione;
- spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 8 marzo 2022 con l'intervento dei magistrati:

Giuseppe Sapone, Presidente

Raffaele Tuccillo, Consigliere, Estensore

Silvia Piemonte, Referendario

L'ESTENSORE

Raffaele Tuccillo

IL PRESIDENTE

Giuseppe Sapone

IL SEGRETARIO